



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima sezione civile Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA

a scioglimento della riserva assunta in data **30 giugno 2022** nel procedimento cautelare iscritto al n. **9171-1/2022** R.G., proposto nel corso della causa di merito iscritta al n. **9171/2022** R.G.;

promosso da:

Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo BOLLEY ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pinerolo, Via Chiappero 29/b, in forza di procura allegata all'atto di citazione nel procedimento di merito;

-PARTE RICORRENTE e parte attrice nella causa di merito-

contro:

S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Martina CAROTTA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico MARESCA e Francesco VIGNOLI del foro di Roma ed elettivamente domiciliare presso il loro studio, in forza di procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE RESISTENTE e parte convenuta nella causa di merito-

avente ad oggetto: <u>Istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera ai sensi dell'art. 2378</u> cod. civ., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter cod. civ.;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con istanza datata 3 giugno 2022 e depositata telematicamente presso il Tribunale di Torino nella stessa data, nel corso della causa di merito sopra indicata, il sig. Vincenzo ha chiesto di disporre in via cautelare, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci di S.r.l. assunta in data 20 aprile 2022, ai sensi dell'art. 2378 c.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2479-ter c.c. o, in subordine, di provvedere su tale istanza previa fissazione di udienza di comparizione delle parti.





- **1.2.** Il Giudice, con decreto in data 6 giugno 2022:
 - ➤ ha rigettato l'istanza proposta dalla parte attrice ricorrente di provvedere con Decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.;
 - ➤ ha fissato udienza "figurata" in data 30 giugno 2022;
 - ➤ ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 10 giugno 2022 per il perfezionamento della notifica alla controparte del ricorso e del Decreto in questione;
 - ➤ ha assegnato alla parte resistente termine sino al 21 giugno 2022 per il deposito telematico della memoria difensiva e la produzione di documenti;
 - ➤ ha assegnato ad entrambe le parti termine fino a cinque giorni prima della data dell'udienza fissata in data 30 giugno 2022 per il deposito delle "note scritte".
- **1.3.** Si è costituita la parte resistente società S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Martina CAROTTA, eccependo l'assenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora* e chiedendo il rigetto della domanda cautelare di sospensione degli effetti della delibera del 20 aprile 2022.
- **1.4.** All'udienza in data 30 giugno 2022 sono le parti hanno depositato le proprie note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni così formulate:

Per la parte attrice, con note scritte depositate telematicamente in data 24 giugno 2022: "La difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento dell'istanza di sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata e, con riferimento a quanto dedotto da controparte in comparsa di costituzione e risposta, brevemente osserva:

- l'affermazione che il defunto socio non nutrisse profonda stima nei confronti del è affermazione non solo indimostrata, ma smentita dal fatto che il rapporto sociale è andato avanti con serenità per più di vent'anni;
- controparte riferisce che nel periodo in cui ha preso in mano l'amministrazione della società il in seguito al decesso del i ricavi sono calati drasticamente a causa della pessima gestione. Dimentica tuttavia che la morte del (12.03.2020) è coincisa con il lockdown da COVID-19 e che, nonostante i lunghi mesi di chiusura, gli incassi del 2020 sono comunque stati di 397.768 Euro, a fronte di Euro 238.176 Euro nell'anno 2021, con la brillante gestione del gruppo e The Guys Holding OÜ;
- ai punti da 15) a 17) si legge che la signora si è rivolta al signor LODI perché era un professionista della ristorazione e, considerati i brillanti risultati del primo periodo della gestione, decideva di rinnovargli il contratto fino al dicembre 2022. I risultati sono stati talmente brillanti da indurre lo stesso LODI a dover ricostituire il capitale sociale azzeratosi per perdite;
- l'aumento del compenso in favore del era stato frutto di una decisione unanime dei soci;
- secondo la tesi di controparte il per dolersi del fatto che si era mascherata, in maniera peraltro goffa, una illecita cessione di quote con un conferimento delle stesse, avrebbe dovuto esperire un'azione revocatoria. Tale azione ha tuttavia scopo e presupposti diversi. In ogni caso, oggi il socio della S.r.l. è la fantomatica società estone e, dallo stesso documento ex adverso prodotto sub. 8) che non si sa bene che cosa sia le eredi non risultano fra i soci della predetta società. Non ci si può non domandare per quali motivi coloro che sono indicati quali soci nel citato documento (
-) abbiano sentito l'esigenza di andare a costituire una società a Tallin per gestire un locale a Sestriere, ma è una domanda destinata a rimanere senza risposta. Ad ogni modo, parrebbe che le eredi abbiano conferito le quote e siano già uscite dalla The Guys Holding OÜ;
- nel presente procedimento, che non ha ad oggetto un'azione revocatoria, non sono parti le eredi posto che sarebbe stata la società convenuta a doversi astenere dall'iscrizione della The Guys Holding OÜ nel libro soci stante il mancato gradimento che il aveva manifestato;
- si contesta poi che il locale fosse in pessime condizioni a causa di mancanze riferite alla gestione I rilievi dell'ASL sono per la quasi totalità riferiti a gravi carenze igieniche e nella





conservazione dei cibi. E meno male che gli attuali amministratori e consulenti della società sono professionisti del settore...

- la perizia del Geom. ammesso e non concesso che abbia dato una descrizione veritiera dello stato dei luoghi, è del dicembre 2021 ed il signor non è più amministratore dal 03.05.2021;
- circa l'asserita mancanza del periculum in mora che renderebbe necessario, od anche solo opportuno, sospendere l'esecutività della delibera impugnata si rappresenta che, sino a quando non verrà dichiarata invalida la delibera stessa, il a fronte di una quota originaria del 49%, non avendo sottoscritto l'aumento di capitale si ritrova ad essere titolare di una quota, anche di partecipazione agli utili, dello 0,02%. Se dunque, nelle more, il socio di maggioranza decidesse di distribuire dividendi, che andrebbero in maniera pressoché totale a suo beneficio, sarebbe poi tenuto a restituirne quasi metà per andare a soddisfare il 49% del Se The Guys Holding OÜ non restituisse spontaneamente quanto indebitamente percepito, intraprendere un'azione esecutiva a Tallin sarebbe un'impresa estremamente difficile se non impossibile;
- peraltro, se il vero intento dell'aumento di capitale fosse stato quello di dotare la società della liquidità necessaria per aprire nuove sedi operative, il socio di maggioranza ben avrebbe potuto ricorrere allo strumento del finanziamento soci e si evidenzia che, come emerge dalla visura camerale prodotta da controparte (Cfr. Doc. 19), l'aumento di capitale è stato solo deliberato ma non anche eseguito.

Insiste quindi affinché venga sospesa l'efficacia della delibera impugnata con ordine all'amministratore di iscrivere il dispositivo del provvedimento nel Registro delle Imprese".

Per la parte convenuta, con note scritte depositate telematicamente in data 24 giugno 2022: "Gli Avv.ti Federico Maresca e Francesco Vignoli, n.q. di difensori della s.r.l., impugnano, eccepiscono e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, riportandosi integralmente al proprio scritto difensivo.

In particolare, oltre all'assoluta infondatezza della domanda attorea (di cui si tratterà nel merito), in questa sede cautelare occorre evidenziare che la stessa domanda attorea non è sorretta né dal fumus boni iuris, né tantomeno dal periculum in mora. A tale ultimo riguardo, infatti, è persino sufficiente rilevare che l'attore non ha addotto alcun motivo specifico in tema di periculum, se non (errando nell'identificarlo come in motivo) il termine per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale (20/05/2022), ormai decorso ed, invero, già decorso anche nel momento in cui è stata depositata l'istanza di fissazione dell'udienza cautelare.

Tanto premesso, la scrivente difesa

Chiede all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, di voler rigettare l'avversa istanza cautelare in quanto non motivata, oltre che infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, proporre istanze istruttorie e domandare nel merito nei termini di legge".





2. Sul fumus boni iuris.

- **2.1.** Il ricorrente, sig. Vincenzo, a sostegno dell'esistenza, nel caso di specie, del *fumus boni iuris*, ha dedotto in sintesi:
- che il ricorrente era socio dal 1997 della società S.r.l. con sede in Sestriere, Piazzale Fraiteve 5, codice fiscale e partita IVA 05553390013 iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. TO-717714;
- che la società ha quale unica attività la gestione del bar-ristorante-pizzeria "PINKY", sito anch'esso in Sestriere, e che questo era gestito dal sig. e dal sig. Ermanno, che componevano il consiglio di amministrazione della società, fino al prematuro decesso del secondo avvenuto in data 12 marzo 2020;
- che il sig. deteneva una quota pari al 51% del capitale che, al momento del suo decesso, si trasmetteva per successione in parti uguali alla moglie, sig.ra Vitina, e alle due figlie minori, Francesca e Giorgia;
- che nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi in data 3 maggio 2021 la sig.ra detentrice di fatto del 51% delle quote societarie in quanto rappresentante delle figlie minori, determinava la revoca dell'incarico di amministratore del sig. diventato amministratore unico a seguito della scomparsa del sig. (cfr. verbale assemblea 3.5.2021, doc. 2 att. e doc. 7 conv.);
- che nei mesi successivi intercorrevano trattative tra il sig. e la sig.ra per addivenire alla cessione delle quote societarie nell'uno o nell'altro verso, che non giungevano però a conclusione;
- che con lettera del 28 luglio 2021 (cfr. doc. 3 att.) la sig. comunicava al sig. l'intenzione di cedere ad un potenziale acquirente la propria quota del 51%, invitando il secondo ad esercitare il diritto di prelazione statutariamente previsto, lettera cui il sig. replicava chiedendo di conoscere il nominativo del potenziale cessionario (cfr. doc. 4 att.);
- che, a sua volta, con lettera del 26 agosto 2021 (cfr. doc. 5 att.), la sig.ra riferiva il nome del potenziale acquirente, la società "The Guys Holding OÜ" con sede in Tallinn, Estonia, e il sig. replicava nuovamente comunicando che non avrebbe prestato gradimento all'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale, ma che sarebbe stato disponibile a cedere la propria quota, pari al 49%;
- che la sig.ra dopo aver contestato l'esistenza di una clausola di gradimento all'interno dello statuto, dapprima riferiva che la società sarebbe stata interessata ad acquistare la quota del sig. e successivamente concludeva due contratti con il sig. LODI Gerolamo, sia in qualità di persona fisica che in qualità di amministratore della The Guys Holding OÜ, per la prestazione di attività di non meglio precisata consulenza professionale per un compenso rispettivamente di Euro 18.000,00 ed Euro 42.000,00 (cfr. docc. 8 e 9 att. e docc. 9 e 10 conv.);
- che solo dall'effettuazione di una nuova visura camerale il sig. veniva a conoscenza del fatto che si era tenuta un'assemblea dei soci della S.r.l., per la quale egli non aveva ricevuto convocazione in quanto le raccomandate inviate non avevano raggiunto il suo indirizzo corretto ma solo quello di domicilio esistente al momento del suo ingresso in società (cfr. doc. 12 att.), che aveva nominato un consiglio di amministrazione nelle persone della sig.ra nominata presidente, e del sig. PRESSAMARITI Alessio (cfr. doc. 11 att.);
- che successivamente, in data 7 aprile 2022, il sig. riceveva la convocazione per una nuova assemblea dei soci (cfr. doc. 14 att.), indirizzata anche alla società The Guys Holding OÜ, ed effettuando una nuova visura camerale l'attore veniva a conoscenza del fatto che la quota di maggioranza era stata di fatto ceduta a tale società mediante conferimento delle quote spettanti alla sig.ra a Giorgia e a Francesca nella The Guys Holding OÜ in cambio di una partecipazione nella società stessa (cfr. doc. 17 e doc. 18 att.);
- che la sig.ra ricorreva al Giudice Tutelare per ricevere l'autorizzazione al conferimento delle quote riconoscendo implicitamente, nel ricorso, la non possibilità di cederle a soggetto non gradito all'attore;





- che l'operazione rientra nell'ampio concetto di cessione delle quote a terzi per la quale lo statuto prevede il gradimento di tutti i soci, che tale gradimento era stato negato da parte del sig.
- e che perciò il trasferimento delle quote alla The Guys Holding OÜ deve ritenersi inefficace nei confronti del sig. e della S.r.l.;
- che in conseguenza di ciò la società The Guys Holding OÜ non aveva titolo per partecipare all'assemblea dei soci di S.r.l. e votare dando corso alle operazioni ivi deliberate (approvazione della situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021; riduzione del capitale per perdite e ricostituzione; aumento di capitale; nomina di un nuovo consigliere di amministrazione; cfr. doc. 19 att.);
- che, in ogni caso, i soci avrebbero posto in essere un abuso di posizione al solo fine di estromettere il socio di minoranza.

2.2. La parte resistente S.r.l. ha eccepito, in sintesi:

- che la sig.ra decideva di assumere in prima persona la gestione del Pinky Bar dopo oltre un anno dalla scomparsa del marito a causa del drastico calo dei ricavi della società S.r.l. sotto la gestione del sig. e per questo in data 3 maggio 2021 deliberava la revoca del sig. dalla carica di amministratore (cfr. doc. 7 conv. e doc. 2 att.);
- che, al fine di non gravare eccessivamente sulle casse della società, la sig.ra rinunciava persino al proprio compenso come amministratrice (cfr. doc. 13 pagina 3 conv.);
- che in qualità di amministratore della la sig.ra si rivolgeva al sig. LODI Gerolamo, amico del defunto marito e imprenditore nel campo della ristorazione nel quale era attiva la società The Guys Holding OÜ, chiedendogli aiuto nella gestione del Pinky Bar;
- che per finalizzare la collaborazione la sig.ra stipulava un contratto di consulenza della durata di cinque mesi e successivamente un secondo contratto di consulenza con la società The Guys Holding OÜ di cui il sig. LODI era amministratore (cfr. docc. 9 e 10 conv. e docc. 8 e 9 att.);
- che, poiché la gestione dell'attività le occupava molto tempo, la sig.ra si rivolgeva al Giudice Tutelare affinché autorizzasse il conferimento delle quote sociali della S.r.l. delle figlie minori nella The Guys Holding OÜ (cfr. doc. 11 conv.), che autorizzava l'operazione;
- che l'operazione avrebbe giovato sia alle figlie minori e alla madre che alla S.r.l. che avrebbe potuto gestire con profitto il Pinky Bar;
- che il mutamento avvenuto all'interno dell'organo di amministrazione e deliberato in data 29 ottobre 2021 portava all'interno del consiglio di amministrazione il sig. PRESSAMARITI Alessio, figura di elevata professionalità ed esperienza;
- che l'assemblea convocata per l'11 aprile 2022 era rimandata al 20 aprile 2022 per la lamentata insufficienza di informazione in merito all'ordine del giorno da parte del sig. e che l'intento della domanda dell'attore è puramente ostruzionistico in quanto le operazioni di conferimento di quote e di cessione di quote differiscono tra loro, e la prima non violerebbe la clausola di gradimento prevista dallo statuto;
- che il conferimento è stato inoltre sottoposto al vaglio del Giudice Tutelare di Torino, che lo ha autorizzato (cfr. doc. 12 conv.);
- che non si è avuto abuso di posizione in quanto non si è deliberato in assenza di un legittimo interesse apprezzabile sul piano societario (poiché tutte le operazioni deliberate giovano a S.r.l.).
- **2.3.** Ciò chiarito, nel caso di specie, ai fini della sospensione della delibera assembleare del 20 aprile 2022 richiesta da parte attrice ricorrente, deve accertarsi preliminarmente l'efficacia dell'atto di conferimento di quote posto in essere tra le parti sig.ra Vitina, Giorgia e Francesca, rappresentate dalla madre in quanto minori, e The Guys Holding OÜ.

Deve darsi anzitutto atto che l'art. 5 dello Statuto della società S.r.l., nella parte che qui interessa, così recita: «Le quote sono negoziabili liberamente fra i soci con le forma di legge,





mentre per la cessione a terzi sarà necessario il preventivo consenso scritto di tutti i soci (da esprimersi anche mediante sottoscrizione del libro soci) i quali hanno diritto di prelazione, da esercitarsi entro trenta giorni da quando il socio che intende alienare la propria quota avrà fatto loro pervenire per lettera raccomandata la proposta di vendita» (cfr. doc. 1 att., pp. 43 e ss., p. 45).

Come correttamente affermato dalla parte attrice ricorrente, una clausola di gradimento esiste, essendo esplicitamente prevista dallo Statuto della società, ed è perciò effettivamente richiesto il consenso da parte degli altri membri della compagine sociale affinché un nuovo membro possa farvi ingresso mediante acquisto delle quote divenendone cessionario.

Occorre, tuttavia, rilevare che l'articolo dello Statuto sopra citato menziona specificamente la "cessione di quote", e non anche il "conferimento di quote", istituto avente natura e fini differenti.

Mediante la "cessione di quote" il cedente vende al cessionario acquirente che acquista le quote attraverso la corresponsione di un prezzo, liberamente determinato dalle parti; in questo modo il cedente "esce" dalla società e il cessionario ne diviene parte, o aumenta la propria partecipazione se la cessione avviene nei confronti di un soggetto già socio.

Il "conferimento di quote" comporta, invece, uno "scambio" di partecipazioni: viene conferita una determinata partecipazione in una società in altra società (per chiarezza possono chiamarsi, a titolo di esempio, "società Alfa" la prima e "società Beta" la seconda), ricevendo in cambio una partecipazione nella società in cui la quota è dapprima stata conferita (e divenendo Alfa la società conferita e Beta la società conferitaria). In questo caso il socio conferente resta comunque vincolato alla società conferita, sebbene in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni in una società partecipante della conferita; sebbene, quindi, certamente il legame con la società di cui il soggetto era originariamente socio diventi più labile, non vi è un vero e proprio distacco tra i due soggetti.

Nel caso di specie, si è avuto un "conferimento" da parte della sig.ra e delle due figlie minori eredi del sig. ossia Giorgia e Francesca, delle rispettive quote nella società The Guys Holding OÜ, dietro acquisizione di una partecipazione rilevante in quest'ultima società, attualmente socia di maggioranza di S.r.l. Il legame tra le eredi del sig. previamente al suo decesso, e la società S.r.l., è quindi attualmente certamente più labile e indiretto, ma non si è interrotto, anche se i rappresentanti di The Guys Holding OÜ sono diversi dalla persona della sig.ra e delle sue figlie, divenute S.r.l. prima del conferimento per successione, e sulla persona delle quali il tutte e tre socie di non aveva, ovviamente, diritto di manifestare o meno il proprio gradimento sig. all'ingresso nella compagine sociale di

In aggiunta a quanto detto, si sottolinea che S.r.l. è una società di capitali, e non una società di persone. Come noto, nelle società di persone assume particolare rilevanza l'*intuitu* personae e quindi le attitudini e le qualità personali di un soggetto che entra o potrebbe entrare a far parte della compagine sociale, e questo in ragione della diversa natura della società, il cui contratto ha prevalente carattere personale, tanto che si ha intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associati, implicante anche il non automatico subentro degli eredi del socio defunto nella società. Le società di capitali, quale è la società a responsabilità limitata e quindi

S.r.l., hanno carattere diverso e sono strutturate su base capitalistica, cosicché le quote o le azioni sono solitamente liberamente trasferibili, salvo previsioni statutarie particolari e, con riferimento agli eredi del socio defunto, essi non hanno bisogno del gradimento dei soci per entrare a far parte della compagine sociale, com'è stato nel caso dell'ingresso in società della sig.ra

e delle figlie a seguito della morte del sig. Le considerazioni appena svolte fanno propendere per un'interpretazione letterale del dato contenuto all'interno dell'articolo dello Statuto che prevede il gradimento dei soci al fine di pervenire alla cessione delle quote; il riferimento è all'istituto della "cessione" e non ad altro.

Il conferimento delle quote effettuato dalla sig.ra e dalle figlie minori nella società The Guys Holding OÜ resta quindi valido ed efficace, anche in considerazione del fatto che





il legame tra esse e la società S.r.l. non può dirsi completamente interrotto, detenendo queste una partecipazione più che rilevante nella società estone, e partecipando quindi indirettamente in

Da ricordare, da ultimo, che tale operazione è in ogni caso stata autorizzata dal Giudice Tutelare, che ne ha quindi preliminarmente vagliato la convenienza per le due eredi minori del sig.

2.4. In aggiunta a quanto rilevato relativamente al conferimento, deve aversi riguardo ad un secondo dato.

In data 28 luglio 2021 la sig.ra trasmetteva al sig. lettera raccomandata A/R in cui esprimeva la volontà di cedere le proprie quote e le quote delle figlie, con indicazione di un potenziale terzo acquirente ed invito all'esercizio del diritto di prelazione entro trenta giorni dalla ricezione della lettera (cfr. doc. 3 att.).

A questa seguiva replica del sig. in data 20 agosto 2021 con cui si domandava di poter conoscere l'identità del potenziale acquirente e le eventuali modalità e tempi con cui il pagamento sarebbe avvenuto (cfr. doc. 4 att.).

Il giorno 26 agosto 2021 la sig.ra comunicava i dati della società che aveva presentato l'offerta per la quota da lei e le figlie congiuntamente posseduta (il 51% per un corrispettivo di Euro 250.000,00) invitando nuovamente il sig. a presentare un'eventuale offerta e quindi ad esercitare il diritto di prelazione (cfr. doc. 5 att.).

Con ulteriore comunicazione datata 30 agosto 2021 il sig. riscontrava la lettera della sig.ra tacendo sulla volontà o meno di esercitare il diritto di prelazione spettantegli, esprimendo il proprio mancato gradimento alla cessione delle quote e tuttavia manifestando disponibilità alla cessione della propria quota (pari al 49%) dietro pagamento della somma di Euro 240.000,00.

Ora, la clausola di gradimento presente all'interno dello Statuto all'art. 5 prevede per il socio (i) la facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intenzione di altro socio di recedere e (ii) la necessità di manifestazione del consenso scritto all'ingresso dell'eventuale cessionario nella società.

Nel caso di specie, premettendo che, come già detto, si è trattato di un'operazione di "conferimento" di quote e non di "cessione", anche prendendo in considerazione l'eventualità di far rientrare tale operazione nella sfera della cessione di quote ampiamente considerata (e così non è), deve rilevarsi che il sig.

a seguito di esplicita richiesta e di comunicazione dei dati del potenziale cessionario, ha sì espresso il proprio non gradimento ma, tuttavia, non si è pronunciato sull'esercizio del diritto di prelazione, rendendosi espressamente disponibile ad alienare la propria quota.

Sebbene non vi sia stata una esplicita dichiarazione, la facoltà di esercizio del diritto di prelazione deve intendersi rinunciata nel momento in cui il sig. ha manifestato la disponibilità a cedere la propria quota e, una volta rinunciato al diritto di prelazione, il socio cedente può procedere all'alienazione delle quote; altrimenti operando, il socio che volesse uscire dalla società e cedere le proprie quote resterebbe bloccato dietro ricatto degli altri soci che non prestassero gradimento all'ingresso di un nuovo socio ma allo stesso tempo non esercitassero il diritto di prelazione loro spettante.

Tale interpretazione della clausola di gradimento condurrebbe perciò in ogni caso alla conclusione che, sebbene non vi sia stato consenso scritto da parte del sig. all'ingresso in società di The Guys Holding OÜ, avendo egli tacitamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto delle quote della sig.ra e delle di lei figlie Francesca e Giorgia, manifestando una volontà con esso incompatibile (cioè quella di cedere la propria partecipazione), la qualità di socio di S.r.l. di The Guys Holding OÜ si dovrebbe ritenere accertata e, di conseguenza, il suo titolo ad esercitare il diritto di voto in sede di assemblea dei soci tenutasi in data 20 aprile 2022.





2.5. Parte attrice ricorrente solleva poi la questione relativa all'abuso della regola di maggioranza, ossia l'abuso, da parte del socio di maggioranza, della propria posizione al fine di ottenere un indebito vantaggio in antitesi con l'interesse sociale o ponendo in essere una condotta idonea a ledere la posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede che deve informare l'esecuzione del contratto di società e l'esercizio in comune dell'attività economica, e quindi contravvenendo alle disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c. (v. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950).

Come precisato, affinché possa sussistere una condotta qualificabile in tal maniera occorre che l'agire del socio, in questo caso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea la cui delibera si chiede di sospendere, sia diretto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, e che quindi non comporti alcun beneficio alla società stessa, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli*. L'onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro (v. Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2020, n. 20625; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387 in particolare con riferimento all'annullabilità della delibera di scioglimento anticipato della società).

Nel caso di specie non risulta che il socio di maggioranza abbia esercitato il proprio diritto di voto in antitesi con il perseguimento dell'interesse sociale, in quanto non si vede come la società

S.r.l. possa essere uscita danneggiata dalle operazioni che sono state deliberate nel corso dell'assemblea del 20 aprile 2022 (nello specifico, approvazione della situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021, riduzione del capitale per perdite e ricostituzione, aumento di capitale, nomina di un nuovo amministratore) e il contrasto con l'interesse della società non risulta peraltro neppure dedotto.

Con riguardo all'asserita attività fraudolenta volta all'estromissione del socio di minoranza, è da rilevare che la parte attrice ricorrente deduce la circostanza in termini generici e non idonei a soddisfare l'onere probatorio a lui posto in capo, in considerazione anche del fatto che, come precisato, le scelte di merito del socio di maggioranza relative all'esercizio dell'attività economica, ove non in contrasto con l'interesse sociale, non sono sindacabili in sede giudiziaria.

Per quanto sopra esposto, non può ritenersi sussistente un abuso della regola di maggioranza e, pertanto, tale argomentazione non può essere accolta.

3. Sul periculum in mora.

Ritenutosi insussistente il requisito posto a fondamento della domanda cautelare del *fumus boni iuris*, e quindi la probabile fondatezza del ricorso, non può essere condotta un'analisi sul potenziale *periculum in mora*, in quanto ritenendosi il ricorso infondato non può attribuirsi all'esecuzione della delibera alcun effetto di potenziale danno.





4. Conclusioni

- **4.1.** Per tutto quanto sopra esposto, visti gli artt. 2378 e 2479 ter cod. civ., considerato che i requisiti della domanda cautelare, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, devono sussistere congiuntamente affinché la domanda possa essere accolta, considerato che non si è ritenuta accertata la probabile fondatezza del ricorso per i motivi anzidetti, gli effetti della delibera della società S.r.l. assunta dall'assemblea dei soci in data 20 aprile 2022 non possono essere sospesi.
- **4.2.** Trattandosi di ordinanza pronunciata a seguito di ricorso depositato *in corso di causa*, il Giudice non deve pronunciarsi sulle spese della presente fase cautelare, come si ricava dall'art. 669 *octies*, 7° comma, c.p.c. (così come inserito dall'art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai sensi del quale, "il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma <u>prima</u> dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare".

P.Q.M.

visti gli artt. 2479-ter e 2378, comma 3, c.c., nonché gli artt. 669 bis, 669 quater e segg. c.p.c.

RIGETTA

il predetto ricorso proposto dal sig. assembleare datata 20 aprile 2022.

Vincenzo e l'istanza di sospensione della delibera

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 04 luglio 2022

IL GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA

